



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ordinanza n. 103 del 2 maggio 2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. DI TEMPORANEA CHIUSURA DI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E DI LIMITAZIONE DELL'ACCESSO AL CIMITERO PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA CORONAVIRUS

IL SINDACO

PREMESSO che con precedenti proprie ordinanze, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19, è stata disposta sino al giorno 03/05/2020 compreso:

1. la chiusura al pubblico di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;
2. la sospensione dell'orario di visita al Civico Cimitero;
3. il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;
4. rimane vietato, ai sensi del DPCM del 11/032020, l'assembramento nelle pubbliche aree non recintate.

VISTO:

- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, in particolare l'art. 1 comma 2 lett. b);
- il DPCM 01/04/2020 e il successivo DPCM 10/04/2020 con il quale viene prorogata fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni, in particolare, dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- la circolare del Ministero della Salute prot. 12302 del 08/04/2020 recante "*indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriali e di cremazione*";



- il DPCM 26/04/2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 26/04/2020 recita: “*l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*”

RITENUTO quindi di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica e nelle more della definizione delle più opportune misure finalizzate ad evitare ogni forma di assembramento, la proroga della ordinanza n. 91 del 16/04/2020 con le seguenti distinzioni:

- per i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali fino a nuova disposizione;
- per il Cimitero fino al giorno 05/05/2020 compreso.

CONSIDERATO, infine, che l'accesso dei visitatori al Cimitero potrà essere garantito attraverso il personale già presente nell'area cimiteriale con misure di disciplina e limitazione degli accessi;

ORDINA

a) dal giorno 4 maggio 2020 e fino a nuova disposizione:

- la chiusura al pubblico di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;
- il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;
- rimane vietato, ai sensi del DPCM del 26/04/2020, l'assembramento nelle pubbliche aree non recintate.



b) nei giorni 4 e 5 maggio 2020:

- la sospensione dell'orario di visita al Civico Cimitero. L'accesso al Cimitero è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione; l'accesso di un ristretto numero di parenti e dei congiunti è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio.

c) dal giorno 6 maggio 2020 al giorno 15 maggio 2020:

- la limitazione dell'accesso dei visitatori del cimitero secondo le seguenti modalità:

iniziale cognome visitatore	mercoledì 6 maggio	giovedì 7 maggio	venerdì 8 maggio	sabato 9 maggio	domenica 10 maggio	lunedì 11 maggio	martedì 12 maggio	mercoledì 13 maggio	giovedì 14 maggio	venerdì 15 maggio
A - L	orario 8.00-17.00	-	orario 8.00-17.00	-	orario 8.00-17.00	-	orario 8.00-17.00	-	orario 8.00-17.00	-
M - Z	-	orario 8.00-17.00	-	orario 8.00-17.00	-	orario 8.00-17.00	-	orario 8.00-17.00	-	orario 8.00-17.00

specificando che:

- per l'accesso al cimitero è obbligatorio l'uso della mascherina;
- l'accesso pedonale dovrà essere consentito esclusivamente dall'ingresso in via Lata;
- l'accesso carrabile, riservato alle persone con problemi di deambulazione, dovrà essere consentito dall'ingresso in via del boschetto.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e s.m.i;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:



- alla Prefettura di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Comm. P.S. Velletri: comm.velletri.rm@pecps.poliziadistato.it;
- alla Stazione Carabinieri di Velletri: trm23754@pec.carabinieri.it;
- ai Dirigenti del Comune di Velletri interessati dalla presente ordinanza.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 C.P.;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Velletri, lì 2 maggio 2020

Sindaco di Velletri
Orlando Pucci